



**UNIONE NAZIONALE
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI**

Sede: 00184 ROMA - Tel 06/47824327 - Fax 06/47886945

<http://www.segretarientilocali.it>

e-mail: unscp@live.it

Roma, 8 marzo 2023

Al Ministero dell'Interno

Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

ca Responsabile gestione albo

Pref. Dott.ssa Caterina Amato

protocollo.albosegretari@pec.interno.it

p.c.

Associazione Nazionale Comuni Italiani

anci@pec.anci.it

Oggetto: problematiche nell'applicazione dell'art. 12 bis D.L. 27-1-2022 n. 4.

Alla presente organizzazione sindacale sono giunte diverse segnalazioni relative all'applicazione dell'art. 12 bis D.L. 27-1-2022 n. 4, del conseguente decreto ministeriale del 29 aprile 2022 e della circolare del 24.06.2022 (prot. 18529).

Come noto, la norma in oggetto consente, al comma 1, lett. b, nella sua originaria formulazione, che il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera possa assumere, in presenza di determinate condizioni, la titolarità di sedi aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici.

Di recente l'art. 1, comma 20-bis, del D.L. 29-12-2022 n. 198 (cd Milleproroghe), come convertito dalla legge 14/2023 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2023 n. 49), ha previsto che gli incarichi in oggetto possano essere conferiti per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile fino a ventiquattro.

La novella normativa condurrà presumibilmente il Ministero dell'Interno all'adozione di un provvedimento di indirizzo agli Albi regionali in merito all'applicazione dell'art. 1, comma 20-bis, del D.L. n. 198/2022, che potrebbe essere utile, secondo la nostra organizzazione sindacale, per chiarire alcuni aspetti applicativi che al momento non solo non appaiono chiari, ma sembrano interpretati in maniera difforme dalle diverse Prefetture.

Pur consapevoli dell'esistenza di problematiche nell'applicazione della norma che richiederebbero un intervento normativo nell'ottica di agevolare gli enti locali nella copertura delle sedi (ad esempio, introducendo modifiche all'attuale sistema di ampliamento del numero dei comuni di una convenzione di segreteria), di seguito riportiamo le questioni che riteniamo necessitino di un chiarimento ed un indirizzo interpretativo univoco da parte dell'Albo Nazionale.



**UNIONE NAZIONALE
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI**

Sede: 00184 ROMA - Tel 06/47824327 - Fax 06/47886945

<http://www.segretarientilocali.it>

e-mail: unscp@live.it

1) Il termine massimo di 24 mesi di assegnazione in deroga per ciascun segretario è l'unico limite nell'applicazione della norma

Il decreto ministeriale del 29.04.2022 e la successiva circolare del 24.06.2022 (prot. 18529) hanno prescritto che una medesima sede, nell'arco temporale di vigenza del suddetto articolo 12 bis, possa essere autorizzata all'applicazione dell'istituto anche nei confronti di più segretari purché, comunque, nel rispetto del limite dei "12 mesi complessivi per ciascun soggetto" (periodo oggi esteso con la citata novella a 24 mesi). Ciò presuppone quindi che, alla scadenza del periodo sopra considerato, la medesima sede possa essere ricoperta o da un segretario di fascia B oppure, utilizzando nuovamente l'art. 12 bis, sì da un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera ma diverso da quello nominato in precedenza.

Parrebbe, invece, che **alcuni Albi regionali riferiscano la suddetta limitazione temporale non al "medesimo ente" quanto al "medesimo segretario" incaricato "in deroga"**. Da ciò ne consegue che alcuni segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera si sarebbero visti negare la possibilità di essere nominati in sedi diverse (sempre di classe III e con popolazione sino a 5000 abitanti) rispetto a quella della precedente nomina, proprio sul presupposto che la nomina in deroga ex art. 12 bis sarebbe applicabile, ma così non dispone la norma, al medesimo segretario una sola volta.

Un altro tema segnalato è quello relativo alla durata della deroga che, ai sensi dell'art. 12 bis citato, può essere disposta **"per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici"**. La norma si limita, quindi, ad individuare la durata massima dell'incarico in deroga senza, però, porre alcun limite alle eventuali proroghe che possono essere disposte in corso di durata dell'incarico purché nel rispetto del limite massimo. Così, ad es, un Sindaco ben potrebbe disporre una prima nomina per la durata di 4 mesi e poi prorogarla altre due volte purché nel complesso l'incarico conferito in deroga non superi il limite dei 12 mesi (oggi 24). Sembrerebbe, invece, che alcuni Albi regionali diano una diversa interpretazione della norma negando la possibilità di disporre proroghe superiori a due anche qualora – come nel caso oggetto di esempio – il limite complessivo di durata non sia stato superato. Questa interpretazione è evidentemente non giustificata dal tenore della norma stessa.

2) L'unico limite per gli enti locali che stipulano la convenzione è non recedere anticipatamente e non quello di prorogare il termine di durata della convenzione

L'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale del 29.04.2022 stabilisce che "Ai fini di autorizzare la nomina e la proroga dell'incarico di cui al presente articolo, i comuni aderenti ad una convenzione di segreteria si impegnano a garantire la continuità della relativa sede unificata, come accettata dal segretario, per il corrispondente periodo". La disposizione tende ad evitare che una volta autorizzata l'assegnazione in deroga per un periodo determinato, in quel medesimo periodo, gli enti modifichino la sede di segreteria, cosa che avrebbe obiettive difficoltà per il segretario incaricato. La norma non pone altri limiti all'autonomia degli enti locali che, quindi, hanno piena facoltà di prorogare la durata della convenzione di segreteria qualora detta soluzione si ritenga utile a perseguire l'interesse pubblico. La proroga è, infatti, un istituto giuridico ampiamente utilizzato dalla pubblica



**UNIONE NAZIONALE
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI**

Sede: 00184 ROMA - Tel 06/47824327 - Fax 06/47886945

<http://www.segretarientilocali.it>

e-mail: unscp@live.it

amministrazione ogni qualvolta si intenda mantenere in vita tutte le condizioni disciplinate dal regolamento pattizio (contratto, convenzione, accordo etc.) ad eccezione del termine finale del rapporto in essere (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, n. 5059 del 2018; Sez. VI, n. 3478 del 2019 e n. 8219 del 2019; Sez. V, n. 3874 del 2020).

Ebbene, almeno in una circostanza, a fronte della decisione degli enti aderenti di prorogare la convenzione di segreteria stipulata tra gli stessi, la Prefettura di Firenze ha negato la proroga dell'incarico del Segretario originariamente assegnato sul presupposto che *“nell'ipotesi in cui i Comuni abbiano ancorato la durata dell'incarico al segretario a quella della convenzione – come nel caso in esame –, il titolare non potrebbe, in ogni caso, ricoprire la sede per un periodo eccedente il termine della convenzione stessa”*. La Prefettura ha dato un'interpretazione assolutamente restrittiva, per non dire errata, dell'art. 3, comma 2, del D.M. 29.04.2022, ritenendo che tale disposizione impedirebbe agli enti di prorogare la durata della convenzione (nel caso di specie ha negato la proroga della convenzione correttamente deliberata dagli enti!). La norma da ultimo citata dispone che *“Nel caso in cui il termine del periodo di incarico complessivamente autorizzato coincida con il termine di durata della relativa convenzione, il segretario, ultimato il predetto incarico, consegue la titolarità della sede del comune capofila, purché avente una popolazione non superiore a 3.000 abitanti, con attribuzione del trattamento economico previsto per tale sede”*. Orbene, come già precisato, avendo la proroga il solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, l'Albo regionale avrebbe dovuto, invece, autorizzare il proseguimento dell'incarico per la medesima durata della proroga della convenzione entro, ovviamente, il limite massimo previsto dall'art. 12 bis già citato.

Ciò premesso, si chiede a codesto Ministero di fornire ogni utile indicazione agli albi regionali al fine di dare correttamente attuazione alle prescrizioni sopra riassunte e dare un quadro certo ed uniforme sul territorio nazionale ai comuni ed ai segretari.

Infine, stante l'eterogeneità delle questioni soprarichiamate, siamo con la presente a comunicare la disponibilità a partecipare ad un incontro al fine di rappresentare le diverse situazioni apprese che richiedono un approfondito esame.

Distinti saluti.

**Il Segretario Nazionale
Amedeo Scarsella**